



**Elba Assicurazioni Spa<sup>®</sup>**

**Sede Sociale e Direzione Generale:**

Via Mecenate 90 - 20138 Milano • Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

## ***Fascicolo Informativo***

*(ai sensi art. 30 del Regolamento ISVAP n° 35 del 26/05/2010)*

### ***Contratto: Concessioni edilizie***

**Il presente Fascicolo Informativo contenente:**

- 1) la Nota Informativa, comprensiva del Glossario,**
- 2) le Condizioni di Assicurazione,**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.**



## NOTA INFORMATIVA PER IL CONTRAENTE (Concessioni edilizie)

(Ai sensi dell'art. 185 del Dlgs. n. 209 del 07.09.05, e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26.05.2010)

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.**

### A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

#### 1. Informazioni generali

ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., CF/P. IVA 05850710962, R.E.A. 1878095, é autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008, iscrizione Albo delle Imprese n. 1.00167.

Il contratto è concluso con la Sede legale della Società sita in Italia - Via Mecenate n. 90, 20138 Milano. Tel.0292885700.

Indirizzo di posta elettronica: [info@elbassicurazioni.it](mailto:info@elbassicurazioni.it).

Indirizzo di posta elettronica certificata: [elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it](mailto:elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it)

Sito istituzionale: [www.elbassicurazioni.it](http://www.elbassicurazioni.it) – [www.elbassicurazioni.com](http://www.elbassicurazioni.com).

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Il Patrimonio Netto di Elba Assicurazioni al 31/12/2014 è pari a € 16.556.000,00 di cui € 6.680.000,00 di capitale sociale e € 9.876.000,00 di riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità, ovvero il rapporto tra l'ammontare del Margine di Solvibilità disponibile e l'ammontare del Margine di Solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è **3,88**.

### B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Il contratto è stipulato con tacito rinnovo fino allo svincolo che può richiedere l'esplicito assenso del Beneficiario.

#### 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

L'impresa garantisce, fino alla concorrenza del capitale indicato in polizza e fino al momento della liberazione del Contraente, il pagamento delle somme dovute da quest'ultimo al Comune che rilascia la concessione edilizia.

Come previsto dall'art.1 delle CA, la garanzia non include il pagamento delle sanzioni e delle norme regionali di applicazione delle stesse.

#### 4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Al presente contratto, considerata la particolare natura fideiussoria, non sono applicabili le disposizioni assicurative in materia di dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto.

#### 5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il presente contratto, considerata la particolare natura fideiussoria, non prevede aggravamento o diminuzione del rischio a carico del Contraente.



## 6. Premi

Il premio di polizza è unico ed è calcolato sulla base della durata del contratto.

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

assegni bancari, postali o circolari, con la clausola di non trasferibilità, intestati alla Società oppure all'Intermediario Assicurativo;

- bonifico bancario su c/c intestato alla Società o all'Intermediario Assicurativo;
- bancomat o carta di credito/debito, se disponibile presso l'Intermediario Assicurativo;
- denaro in contanti per un importo massimo di € 75000.

In caso di minor durata, resterà comunque acquisito, da parte dell'Impresa, un minimo di 3 (tre) decimi del premio annuo.

In caso di maggior durata, il Contraente è tenuto al pagamento dei supplementi di premio, previsti dall'art.3 delle CA, fatta salva la liberazione da tale obbligo prevista dall'art. 4 delle CA.

### AVVERTENZA

Il Premio può essere oggetto di sconti per effetto di scontistiche concesse dalla Compagnia all'Intermediario assicurativo e da questo gestite conseguentemente.

## 7. Rivalse

### AVVERTENZA.

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme (capitali, interessi e spese) da questa versate in forza della presente polizza, senza poter opporre eccezione alcuna, come previsto dall'art. 6 – Rivalsa – Surrogazione delle CA.

## 8. Diritto di recesso

Le condizioni contrattuali non prevedono il recesso.

## 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono nello stesso termine di prescrizione previsto dalla vigente legge per il rapporto sottostante garantito tra Contraente e Beneficiario.

## 10. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art.180 del D.Lgs. n.209/05, la legge applicabile al presente contratto è quella Italiana.

## 11. Regime fiscale

L'aliquota fiscale applicabile al presente contratto è pari al 12,50%.

## C. INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Previo semplice avviso al Contraente, il pagamento delle somme dovute avverrà da parte della Società entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune garantito.



## 13. Reclami

Il soggetto che si reputi insoddisfatto con riferimento ad un contratto o un servizio assicurativo della Compagnia può presentare reclamo, utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione Reclami del sito della Compagnia.

Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Il reclamante deve essere titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte della Compagnia, quale ad esempio il contraente, l'assicurato, il beneficiario e il danneggiato.

Il reclamo deve essere inviato alla Segreteria Generale – Funzione Reclami, con le seguenti modalità alternative:

- per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Mecenate, 90 - 20138 Milano
- per posta elettronica al seguente indirizzo: [reclami@elbassicurazioni.it](mailto:reclami@elbassicurazioni.it)
- per fax al numero: 02.92885749

E' importante compilare il modulo in tutte le sue parti o, comunque, indicare nel reclamo i seguenti contenuti:

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio);
- numero polizza;
- recapito telefonico al quale il cliente desidera essere eventualmente contattato;
- una descrizione chiara del prodotto fornito dalla Compagnia e dei motivi per i quali si presenta il reclamo;
- eventuale documentazione a supporto dei fatti oggetto di contestazione.

La Compagnia risponderà al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Qualora il reclamante non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

Il reclamante potrà inviare il reclamo all'IVASS utilizzando l'apposito modulo per il quale si rinvia alla sezione Reclami del sito della Compagnia o direttamente al sito dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)). L'invio potrà avvenire con le seguenti modalità alternative:

- per posta al Servizio Tutela degli Utenti - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma,
- via fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353,
- via PEC all'indirizzo [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it).

Il reclamante dovrà inviare anche copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro.

In caso di utilizzo della PEC è opportuno che gli eventuali allegati siano in formato PDF.

In questi casi nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

L'IVASS comunica al reclamante l'esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 giorni dall'acquisizione degli elementi di valutazione necessari,

Qualora il reclamante non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 90 giorni, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai sistemi regolamentati di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

## 14. Arbitrato

Non è previsto il ricorso all'Arbitrato.



# Elba Assicurazioni Spa<sup>®</sup>

**Sede Sociale e Direzione Generale:**

Via Mecenate 90 - 20138 Milano • Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

## **15. Informativa sull'attivazione dell'area web riservata**

Il Contraente potrà consultare la propria posizione assicurativa nella sezione “*Home Insurance*”, accedendo all'area riservata disponibile sul sito della Compagnia [www.elbassicurazioni.it](http://www.elbassicurazioni.it).

Per ricevere le credenziali per l'accesso all'area è sufficiente registrarsi in tale sezione, seguendo le istruzioni ivi fornite. I dati richiesti sono nome e cognome, codice fiscale, numero di polizza e indirizzo di posta elettronica.

Al termine della registrazione verranno inviate, all'indirizzo di posta elettronica registrato le credenziali provvisorie, che dovranno essere cambiate al primo accesso per poter consultare le informazioni.

**Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nel presente Fascicolo Informativo sono pubblicati sul sito della Compagnia [www.elbassicurazioni.it](http://www.elbassicurazioni.it) [www.elbassicurazioni.com](http://www.elbassicurazioni.com).**

**ELBA Assicurazioni S.p.a. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

### **Il rappresentante legale**

**Flavio Tonarelli**



## Glossario – Concessioni Edilizie

Ai fini del presente Fascicolo Informativo valgono le seguenti definizioni.

**Assicurato** - il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

**Assicurazione** - il contratto di Assicurazione.

**Beneficiario** – Comune che rilascia la concessione edilizia.

**c.c.** - Codice Civile.

**CA** - Condizioni di Assicurazione.

**Contraente** - il soggetto (Impresa, persona o Ente) nel cui interesse la Società si costituisce fideiussore.

**Contratto** - il documento che prova l'Assicurazione.

**Ente garantito** – vedi Beneficiario.

**Intermediario Assicurativo** - La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

**ISVAP o IVASS** - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

**Massimale** - la somma massima indennizzabile/risarcibile dalla Società per ogni sinistro. Quando è specificato in Polizza che il massimale è prestato per un Periodo di Assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Compagnia è tenuta per tutti i Sinistri verificatisi durante lo stesso Periodo di Assicurazione.

**Polizza** - vedi Contratto.

**Risarcimento** - la somma dovuta dalla Società, ai sensi della polizza, in caso di sinistro.

**Rivalsa** - Istituto giuridico che consente alla Società di subentrare, nei limiti delle somme pagate, nei diritti/azioni del Comune garantito.

**Sinistro** - il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

**Società** - l'Impresa di Assicurazione ossia Elba Assicurazioni Spa.



## Condizioni di Assicurazione (CA)

### Art. 1 - Delimitazione della garanzia

Alle Condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino a concorrenza del capitale indicato e fino al momento della liberazione del Contraente, si costituisce fideiussore nell'interesse del Contraente medesimo per le somme che questo fosse tenuto a corrispondere al Comune garantito in virtù degli obblighi ed oneri derivanti dagli atti indicati in premessa. La garanzia non include il pagamento delle sanzioni previste dall'art. 3 della Legge 28-2-85 n. 47 e dalle norme regionali di applicazione. La presente polizza non garantisce l'impegno dell'eventuale cessionario se non quando quest'ultimo è indicato in apposita appendice in sostituzione del Contraente.

### Art. 2 - Pluralità di contraenti

Qualora la presente polizza venga stipulata da più soggetti, questi assumono in solido verso la Società tutti gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.

### Art. 3 - Calcolo del premio - Durata - Supplementi di premio

Il premio è calcolato in base alla durata degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente. In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale annullamento della "concessione" per fatti non imputabili al Contraente, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi previsti dall'art. 4, e la scadenza fissata in polizza, restando però acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio annuo. In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 4, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, di 6 (sei) mesi in 6 (sei) mesi, nella misura indicata nella tabella di "liquidazione del premio". Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, al Comune garantito.

### Art. 4 - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- a) l'originale della polizza restituitogli dal Comune garantito, con annotazione di svincolo; oppure
- b) una dichiarazione rilasciata dal Comune garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

### Art. 5 - Pagamento del risarcimento

Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

### Art. 6 - Rivalsa - Surrogazione

Il Contraente s'impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Comune garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In ogni caso, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quello del saggio ufficiale di sconto, aumentato di tre punti. Il Comune Garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.



# Elba Assicurazioni Spa<sup>®</sup>

**Sede Sociale e Direzione Generale:**

Via Mecenate 90 - 20138 Milano • Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

## **Art. 7 - Rivalsa delle spese di recupero**

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

## **Art. 8 - Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

## **Art. 9 - Forme delle comunicazioni alla Società - Foro competente**

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa. Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione rientra il Comune garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.